



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA

LOTTO n. 5

POLIZZA

RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI , DEI FUNZIONARI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E PROFESSIONALE DEL PERSONALE TECNICO

(GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI: pregiudizio economico non conseguente a morte, lesioni personali e danneggiamenti di cose)

NORME COMUNI

(alle polizze n° 5/A, 5/B e 5/C)

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

- “ *assicurazione*”: il contratto di assicurazione
- “ *polizza*”: il documento che prova l’assicurazione
- “ *contraente*”: la Città metropolitana di Cagliari , salvo che per le polizze stipulate dai funzionari per adesione, in cui per *contraente* deve intendersi il funzionario stesso;
- “ *impresa*”: la compagnia assicuratrice
- “ *premio*”: la somma dovuta dall’assicurato all’impresa
- “ *sinistro*”: la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per le quali è prestata l’assicurazione
- “ *indennizzo*”: la somma dovuta dall’impresa in caso di sinistro
- “ *cose*”: sia gli oggetti materiali sia gli animali
- “ *perdite patrimoniali*”: il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose

ART. 1 - Limiti indennizzo

Il massimale di €. 3.000.000,00 per singola polizza, rappresenta il massimo esborso della Società per ogni richiesta di risarcimento per ciascuna persona assicurata; in nessun caso la Società rimborserà per somme superiori al detto massimale :

a. per più richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi, che traggono origine da una stessa causa;

b. per più richieste di risarcimento, comunque originate, presentate in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

In caso di richieste di risarcimento, originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

A tal fine più richieste di risarcimento originate da una medesima causa sono considerate un unico sinistro.

ART. 2 – Dichiarazioni

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 del C.C., l'Assicurato e/o il contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento dell'inserimento nelle garanzie assicurative.

ART. 3 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- gli assicurati tra di loro;
- il coniuge, i genitori, i figli degli assicurati nonché qualsiasi altro parente o affine con essi convivente.

ART. 4 - Estensione del novero dei terzi

Si considerano, inoltre, terzi: lo Stato, la Pubblica Amministrazione e la Città metropolitana di Cagliari .

ART. 5 - Individuazione degli Assicurati

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione della garanzia si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società. Il contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare all'Assicurazione i nomi e/o le modifiche soggettive delle persone assicurate ai sensi delle presenti polizze, fermo restando l'obbligo di comunicare le variazioni numeriche ai fini del regolamento premio.

ART. 6 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta dagli assicurati nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e non oltre cinque anni prima della data di effetto dell'assicurazione e non siano state ancora presentate neppure alla Pubblica Amministrazione e/o Ente di appartenenza .

ART. 7 - Garanzia Postuma

- a) L'assicurazione è estesa alle richieste di risarcimento denunciate nei 10 anni successivi alla cessazione del contratto purché riferentesi a fatti posti in essere durante il periodo di validità dello stesso;

- b) Gli Assicurati che cessano dall'incarico precedentemente alla cessazione della polizza. fruiscono della garanzia postuma decennale di cui al punto a);
- c) Si conviene che in caso di decesso degli Assicurati, la Società si impegna a tenere indenni gli eredi per i sinistri di cui l'Assicurato fosse responsabile nei limiti di cui alla precedente lettera a)

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto, il limite di risarcimento non potrà superare, indipendentemente dal numero dei sinistri, il massimale indicato in polizza.

ART. 8 - Vincolo di solidarietà

Nel caso di responsabilità solidale con altre persone l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che possa a lui derivare dal vincolo di solidarietà.

ART. 9 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti posti in essere nel territorio dello Stato Italiano e Paesi U.E.

ART. 10 - Esclusioni

L'assicurazione non vale per i danni patrimoniali conseguenti a:

- a) Dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- b) fatti derivanti da responsabilità contrattuali diverse da quanto gli Assicurati sono tenuti ad assumersi ai sensi di legge, ovvero da responsabilità volontariamente assunte dagli Assicurati e non direttamente loro derivanti dalla legge;
- c) mancato raggiungimento delle finalità e degli obiettivi perseguiti dall'Ente di appartenenza, nonché dei criteri di funzionalità ed economicità della gestione
- d) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore o conseguenti a furto, rapina e incendio;
- e) provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria.
- f) fatti verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- g) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; conseguenti a danno ambientale;
- h) multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere inflitte direttamente alla Pubblica Amministrazione e/o all'Ente di appartenenza a seguito di errori commessi dall'assicurato riconducibili, anche parzialmente, a quanto disposto dal D. Lgs. 472/97.
- i) attività svolta dall'assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione di Società od Enti;
- j) a mancata o insufficiente stipulazione di polizze, tanto facoltative che obbligatorie, nonché mancato e/o ritardato pagamento dei relativi premi;

- k) ad interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizio;
- l) circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- m) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;

ART. 11 – Perdite patrimoniali per interruzione o sospensione di attività

A parziale deroga dell'art. 10, lett. k), la garanzia comprende le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Per tali perdite l'impresa non risponde, fermo il massimale indicato in polizza, oltre il limite di €. 1.000.000,00 indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico di ogni assicurato.

ART. 12 – Gestione delle vertenze di danno – spese legali

L'impresa assume, fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto dell'importo del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra impresa e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o accettati (su proposta dell'assicurato).

ART. 13 – Ecologia ed Ambiente

L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

ART. 14 – Danni Patrimoniali e Perdite non Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

L'Assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

ART. 15– Rinvio

Per quanto non specificamente previsto nelle presenti "Norme comuni" si rinvia a quanto disposto dalle "Condizioni Generali".

POLIZZA n° 5/A

RESPONSABILITA' CIVILE

Area Dirigenti Amministrativi e Funzionari Amministrativi e Tecnici incaricati di posizione organizzativa

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per *assicurato*: i dirigenti amministrativi, i funzionari amministrativi di fascia D, qualora incaricati di posizione organizzativa, i Dirigenti tecnici (anche se assunti con contratti privatistici o a termine) ed i funzionari tecnici di fascia D, incaricati di posizione organizzativa, quando non svolgano funzioni tecniche previste nella polizza 5/B.

ART. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di perdite patrimoniali (pregiudizio economico non conseguente a morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose) involontariamente cagionate a terzi (compreso l'Ente di appartenenza) nell'espletamento delle proprie funzioni.

La garanzia comprende sia le perdite di cui l'assicurato debba rispondere direttamente nei confronti dei terzi, sia quelle delle quali debba rispondere indirettamente nei confronti della Città Metropolitana di Cagliari che, dopo aver risarcito il danno del terzo, agisca in via di rivalsa.

La garanzia comprende anche i danni derivanti da:

- assunzione e gestione del personale con il limite di € 300.000,00 per sinistro.
- mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità, la presente garanzia si intende prestata fino a concorrenza di un massimo di € 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

ART. 2 – Riferimenti normativi

La presente assicurazione è prestata ai sensi dell'art. 18, 1° comma, del "contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2008/2009 relativo all'area della dirigenza del comparto Regioni - Autonomie Locali" ed ai sensi dell'art. 43 del CCNL del 14/09/00, relativo al personale del comparto Regioni – Autonomie Locali.

Il richiamo suindicato non si applica per le polizze stipulate per adesione dai funzionari, non incaricati di posizione organizzativa.

POLIZZA n° 5/B

RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

Area Personale Tecnico

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per *assicurato*: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente di appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica.

ART. 1 Oggetto dell'assicurazione

Oltre le garanzie previste dalla polizza n° 5/A, per gli assicurati che svolgono attività tecniche la copertura viene prevista per i seguenti casi:

La società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni a persone e a cose involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti, atti od omissioni commessi dai soggetti che nell'esercizio delle loro funzioni e/o prestazioni professionali svolgono attività tecniche in genere, per conto dell'Ente Pubblico di appartenenza, sia entro 10 anni dalla data di loro ultimazione, fermo comunque quanto previsto dalle precedenti condizioni: "inizio e termine della garanzia".

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori e delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio del certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

ART. 2 Estensioni

L'Assicurazione vale anche per:

- In deroga a quanto previsto all'art. 10, lett. g) "Esclusioni" - l'assicurazione copre la Responsabilità derivante all'Ente Contraente per i danni provocati a Terzi, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo, a seguito di rotture di impianti e/o condutture progettati, diretti o collaudati da Dipendenti dell'Ente Contraente a condizione che tali rotture siano conseguenti ad errori di progettazione o direzione lavori o collaudo, effettuati dai Dipendenti stessi.

- danno alle opere. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni subiti dalle opere oggetto dei lavori di progettazione, Direzione e/o collaudo nonché a quelle sulle quali vengono svolti o si sono svolti i lavori di costruzione delle suddette opere, purché conseguenti :
 - a) rovina totale o parziale delle opere;
 - b) rovina e gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano la stabilità, solidità e durata dell'opera.
- danni a cose o apparecchiature di terzi. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni causati alle apparecchiature ed ai materiali di terzi che egli abbia in consegna o custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico, ferma l'esclusione per i danni alle apparecchiature ed ai materiali stessi derivanti da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale del loro uso, nonché quelli derivanti da omessa manutenzione.

La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza di un massimo di €. 500.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

ART. 3 Attività di cui al D. Lgs. n. 81/2008

La copertura assicurativa si intende estesa anche alla responsabilità Civile derivante all'Ente Contraente per fatti atti o omissioni compiuti dai soggetti incaricati per effetto della posizione, di incarichi e/o mansioni attribuiti, di cui al D. Lgs. n. 81/08 del 09/04/2008 e successive modificazioni e integrazioni, comprese le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalle normative in materia di igiene, (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapori), sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; in tal caso sono compresi anche i danni materiali.

Sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Ente Contraente anche per le attività svolte dai soggetti assicurati in funzione di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4 Esclusioni (valide solo per il personale tecnico)

L'assicurazione non vale:

- a) per i danni causati dall'Assicurato in conseguenza di attività svolte in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- b) da attività professionali prestate dal dipendente tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e /o regolamenti;
- c) dalla prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del dipendente tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore;
- d) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti, di proprietà dell'assicurato, destinati all'esecuzione dei lavori;
- e) per i danni da furto o a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e da lui detenute;
- f) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge o da apposite disposizioni di servizio;

- g) spese di riprogettazione e/o maggiori costi sostenuti per varianti;
- h) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivano dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
- i) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili.

POLIZZA N° 5/C
RESPONSABILITA' CIVILE
AREA AMMINISTRATORI (SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA, SINDACI
COMPONENTI DELLA CONFERENZA DEI SINDACI E CONSIGLIERI COMPONENTI DEL
CONSIGLIO METROPOLITANO

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per *assicurato*: il Sindaco metropolitano, i consiglieri metropolitani ed i sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana, componenti della Conferenza metropolitana;

ART. 1 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitali interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di perdite patrimoniali (pregiudizio economico non conseguente a morte, lesioni personali o danneggiamento a cose) involontariamente cagionate a terzi nell'espletamento del proprio mandato.

La garanzia quindi comprende i danni di cui i soggetti debbano rispondere per perdite patrimoniali direttamente cagionate a terzi nonché le somme che a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa l'assicurato debba corrispondere allo Stato, alla Pubblica Amministrazione e all'Ente di appartenenza che abbia risarcito il danno al terzo, il tutto fino alla concorrenza del massimale annuo previsto in polizza.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante alle persone assicurate quando vengono legittimamente delegate, in nome e per conto della Provincia con funzioni di rappresentanza in altri organi collegiali di Enti e/o di Aziende Pubbliche.

In tal caso la garanzia copre la sola responsabilità personale e diretta dell'assicurato, con esclusione della quota di responsabilità che possa al medesimo far carico in via di solidarietà.

ART. 2 Estensioni

L'Assicurazione è estesa anche alle perdite patrimoniali conseguenti a:

- smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, fermo comunque quanto stabilito dalle esclusioni;

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE

- multe e/o ammende, sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere inflitte a terzi a seguito di errori professionali dell'Assicurato, fermo, comunque, quanto disciplinato nelle esclusioni. La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo di €. 51.646,00 =.

IL Dirigente
(Claudio Cabras)